

Convenzione tra l'azienda Golden Snow S.r.l. e l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'economia di montagna (CT-TEM) per la realizzazione di un algoritmo che fornisca un ranking “personalizzato” delle diverse attrazioni collegate alla scontistica di Aosta Valley Card

TRA

L'Azienda Golden Snow S.r.l., codice fiscale 01213760075, con sede in Aosta, Via Festaz n. 29, di seguito nominata “Società”, nella persona del Sig. Andrea Murari

e

l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070 e P.IVA 01040890079, CT-TEM – Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'Economia di Montagna, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, di seguito nominata “Università” nella persona della Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, Prof.ssa Mariagrazia Monaci, a ciò delegata con deliberazione della Giunta esecutiva del 27 settembre 2022

Premesso

- a) che la Società Golden Snow s.r.l. ha ottenuto un finanziamento regionale al fine di realizzare una App che consiste nella smaterializzazione della card turistica, Aosta Valley Card, già attualmente in commercio in forma fisica sul territorio valdostano. Nella proposta progettuale, Golden Snow si è impegnata a coinvolgere l'Università al fine di realizzare un algoritmo per la profilazione dei turisti. Questo algoritmo, in dialogo con la App, ha l'obiettivo di fornire al visitatore un ordinamento delle diverse attrazioni inserite nell'offerta dell'Aosta Valley Card digitale in base alle preferenze contingenti dell'utente (e cioè dipendenti oltre che dai suoi gusti anche dalla sua ubicazione e dalle condizioni meteo). Quindi grazie all'algoritmo, il turista potrà interrogare la App chiedendo suggerimenti riguardo le attrazioni da visitare (“suggeriti per me”).
- b) che l'Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali come individuati all'articolo 2 dello Statuto di Ateneo, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- c) che nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale anche mediante l'incremento

- di forme di collaborazione con enti locali e soggetti istituzionali regionali e transfrontalieri, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- d) che le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi, intendono avviare un rapporto di collaborazione;

tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

(Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

La Società affida all'Università la realizzazione di un algoritmo che fornisca un ranking "personalizzato" delle diverse attrazioni collegate alla scontistica di Aosta Valley Card.

L'algoritmo dovrà accedere e tenere conto delle seguenti informazioni (fornite dalla App):

- a) dati di registrazione e di profilazione del turista provenienti da interviste ai visitatori delle attrazioni convenzionate (da utilizzare per calibrare l'algoritmo);
- b) dati di registrazione e di profilazione del turista provenienti dalle informazioni raccolte attraverso un questionario iniziale (da utilizzare per l'aggiornamento dei parametri dell'algoritmo);
- c) dati derivanti dalla visita delle attrazioni da parte dei turisti che utilizzano la Card digitale, dati meteo raccolte con API dal sistema meteo regionale e dati provenienti da geolocalizzazione.

Lo studio dovrà comprendere una serie di attività dettagliate come segue:

1. In relazione alla registrazione dell'utente, l'algoritmo dovrà tenere conto delle seguenti informazioni: età, regione di residenza, luogo della vacanza (eventualmente ottenuto da geolocalizzazione), con chi va in vacanza: con compagno/a, con figli 0-8 anni; con figli 9-16 anni; con figli 16+; con altri parenti; con amici.
2. In relazione alla profilazione del turista, si richiede all'Università di proporre 15 coppie di concetti (ad esempio sole-luna) che verranno tradotti in coppie di immagini utili per la profilazione del turista. Si richiede che attraverso la App, nella fase di profilazione, venga sottoposta al turista la serie di 15 immagini precedentemente identifica (una coppia di immagini per ogni schermata).

3. È necessaria la somministrazione online di questionari ai visitatori delle diverse attrazioni per calibrare inizialmente l'algoritmo. All'Università è richiesto di sviluppare un questionario
4. online da distribuire alle strutture per la calibrazione dell'algoritmo e da inserire all'interno dell'App per la registrazione e profilazione dell'utenza.
5. L'algoritmo deve prevedere una fase di apprendimento, basata dai dati che vengono ottenuti dalla visita da parte dei turisti delle attrazioni stesse, tenendo inoltre conto del periodo dell'anno, delle condizioni meteo e delle caratteristiche dell'utente.

Articolo 3

(Durata e calendario delle attività)

L'attività richiesta avrà la durata di 5 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Entro il secondo mese verranno consegnate le 15 coppie di concetti (e le relative immagini) che verranno inserite su un questionario online (su Qualtrics). Il link verrà distribuito da Golden Snow presso le principali attrazioni facendo richiesta di diffusione.

Entro il quarto mese verrà consegnato lo pseudo-algoritmo (versione 0)

Entro il quinto mese verrà consegnato lo pseudo-algoritmo aggiornato.

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato, dipendenti da circostanze non prevedibili al momento della stipula della presente convenzione, dovranno essere previamente concordate tra le Parti, mediante scambio di note.

Inoltre, nell'eventualità di proroga della durata, il termine di conclusione delle attività sarà ridefinito in modo proporzionale con scambio di note, rimodulando il cronoprogramma a parità di attività da svolgere. Tale proroga non prevede alcun aumento del compenso previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 4

(Impegni dell'Università)

A tal fine, l'Università assicura il coordinamento dell'attività tecnica e scientifica, tramite il CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'Economia di Montagna, individuando quale responsabile scientifico dell'iniziativa il Prof. Marco Alderighi, docente di ruolo dell'Università.

In particolare, l'Università si impegna a:

- a) garantire il puntuale svolgimento delle attività secondo la calendarizzazione di cui all'art. 3;

- b) segnalare tempestivamente eventuali problematiche che impediscono il regolare svolgimento dell'incarico;
- c) mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, salvo consenso scritto della Società;
- d) non apportare variazioni delle attività concordate senza autorizzazione e accordo con la Regione considerando che le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta.

Articolo 5 (Impegni della Società)

La Società si impegna a mettere a disposizione dell'Università, l'eventuale documentazione funzionale alla realizzazione delle attività affidate.

Articolo 6 (Corrispettivo)

Per l'espletamento delle attività previste agli articoli 2 e 4, la Società corrisponderà all'Università un compenso di euro 10.980,00 (diecimilanovecentoottanta/00), comprensivo di Iva e oneri.

L'importo non sarà soggetto a variazioni per tutta la durata del contratto ed è altresì comprensivo di eventuali spese di viaggio e trasferta.

Il pagamento sarà corrisposto dalla Società in unica soluzione a conclusione delle attività ed alla consegna dello studio.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Golden Snow S.r.l.

Via Festaz n. 29 – 11100 Aosta (AO)

CF e PI: 01213760075

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, mediante il bollettino PagoPA, allegato alla fattura attiva che verrà trasmesso dall'Università, entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione.

La fatturazione dovrà essere emessa secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, quindi in forma elettronica, secondo le disposizioni riportate nell'apposita sezione del sito web regionale. Il Codice Univoco d'Ufficio (CUU) è: SUBM70N.

Articolo 7

(Obblighi tracciabilità flussi finanziari)

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, l'Università si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Convenzione, sia attivi da parte dell'Azienda che passivi verso l'Università, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche; tali conti sono soggetti agli obblighi di comunicazione indicati nella successiva lettera f) di questo articolo;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010;
- e) in caso di nuove accensioni – anche rispetto al conto i cui estremi identificativi sono stati indicati all'articolo 7 della presente Convenzione – e di variazione dei conti dedicati, a comunicare alla Regione gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti e comunque ogni modifica ai dati trasmessi;
- f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010, e ad

acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento, salvi restando i casi di integrazione automatica dei contratti e delle convenzioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010.

Articolo 8 **(Trattamento dei dati)**

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione può essere contattato ai seguenti indirizzi: privacy@pec.regione.vda.it - privacy@regione.vda.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.

Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

Articolo 9 **(Controversie)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza della presente Convenzione, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10
(Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente atto per cause che ne rendano impossibile la prosecuzione. In tali ipotesi, il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite e per le spese sostenute. L'Università sarà tenuta, tuttavia, a trasmettere alla Regione, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 12
(Spese di bollo e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tale ipotesi, l'onere di registrazione sarà a carico del richiedente. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006. A tal fine l'Università trasmetterà apposito bollettino PagoPA alla società Golden Snow S.r.l. che dovrà esser liquidato entro trenta giorni.

Letta, approvata e sottoscritta

Aosta, lì (ved. segnatura di protocollo)

Per Golden Snow S.r.l

Il Coordinatore
Sig. Andrea Murari
sottoscritto digitalmente

Per l'Università della Valle d'Aosta –
Université de la Vallée d'Aoste

La Rettrice
Mariagrazia Monaci
sottoscritto digitalmente